



ACCORDO



Il presente accordo (di seguito "**Accordo**") è stipulato a Rovigo il 20 febbraio 2008, presso la sede della Provincia di Rovigo in via Celio n. 10, tra i Signori:

Giovanni Franchi nato a Taglio di Po (RO) il 5 ottobre 1955, che dichiara di intervenire nell'atto quale Presidente del **CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE, CONSVIPO – Azienda speciale**, con sede legale in Rovigo, via della Pace n. 5, iscrizione al R.E.A. di Rovigo n. 111355, codice fiscale n. 80001510298, partita Iva n. 00563870294 (di seguito "**Consvipo**"), munito dei necessari poteri al medesimo conferiti con Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 23, del 13 febbraio 2008, esecutiva ai sensi di legge

e

Douglas Scott Miller, nato a Calgary, Canada, il 25 luglio 1956, che dichiara di intervenire nell'atto quale Amministratore Delegato della **TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L.** con sede legale in Milano (MI), Piazza della Repubblica n. 14/16, capitale sociale euro 200.000.000,00 iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita Iva n. 13289520150, iscrizione al R.E.A. di Milano n. 1788519 (di seguito "**ALNG**"), munito dei necessari poteri al medesimo conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5 febbraio 2008

e quali cofirmatari:

Federico Saccardin nato a Rovigo (RO), il 25 maggio 1950, che dichiara di intervenire nell'atto quale Presidente della **PROVINCIA DI ROVIGO**, con sede legale in Rovigo, via Celio n. 10, codice fiscale n. 93006330299, partita Iva n. 00982910291 (di seguito "**Provincia**"), munito dei necessari poteri al medesimo conferiti con Delibera della Giunta Provinciale di Rovigo n. 19/7413 del 18 febbraio 2008

e

Pietro Cavanna, nato a Vipiteno (BZ), il 28 dicembre 1940, che dichiara di intervenire



nell'atto quale procuratore della **EDISON S.P.A.**, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31, capitale sociale euro 5.291.664.500,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 06722600019, partita Iva n. 08263330014 (di seguito "**Edison**"), iscrizione al R.E.A. di Milano n. 1698754, munito dei necessari poteri al medesimo conferiti con procura autenticata nella firma dal notaio Manuela Agostini in data 18 febbraio 2008.

Premesso che:

a) in data 26 marzo 1999 Consvipo ed Edison Gas S.p.A. (successivamente fusa per incorporazione in Edison S.p.A. dal 1° dicembre 2003), tra gli altri, sottoscrissero il patto territoriale per il Polesine (di seguito "**Patto Territoriale**"), con lo scopo di favorire iniziative industriali che potessero contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio del Polesine (di seguito "**Territorio**") nel rispetto dell'ambiente;

b) in data 21 maggio 1999 Consvipo ed Edison Gas S.p.A. sottoscrissero, altresì, un protocollo aggiuntivo degli adempimenti del Patto Territoriale, recante disposizioni integrative per l'attuazione del Patto Territoriale (di seguito "**Protocollo Aggiuntivo**");

c) tra le iniziative previste dal Patto Territoriale era compresa la costruzione, da parte di Edison Gas S.p.A., di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito "**GNL**") al largo di Porto Levante in Comune di Porto Viro (RO) (di seguito "**Terminale**") nonché delle opere di interconnessione a terra tra il Terminale e la rete di trasporto nazionale;

d) in data 15 dicembre 2000 il ramo d'azienda relativo al Terminale fu conferito da Edison Gas S.p.A. alla società Edison LNG S.p.A., alla quale fu volturata la concessione ministeriale per la realizzazione e gestione del Terminale; Edison LNG S.p.A. ha successivamente assunto la denominazione di Terminale GNL Adriatico S.r.l.;

2





e) nell'ambito del Patto Territoriale, quale soggetto responsabile dell'attuazione del medesimo fu individuato Consvipo, in rappresentanza di tutti i soggetti firmatari, tra cui tutte le amministrazioni coinvolte nell'operazione, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali presenti nel Territorio;

f) nell'ambito del Protocollo Aggiuntivo furono previste forme di *"finanziamento e contributi diretti per lo sviluppo socio-economico del territorio"* da erogarsi, da parte del proponente (allora Edison Gas S.p.A.) per un ammontare pari ad euro 5,165.000,00 (cinquemilioni centosessantacinquemila);

g) nell'ambito del Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale emanato in data 8 ottobre 2004 dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio, relativo alla realizzazione del Terminale (di seguito **"Decreto VIA"**), è previsto, tra l'altro, a carico di ALNG, in qualità di proponente, l'obbligo di *"concordare con il soggetto attuatore, nell'ambito del Protocollo Aggiuntivo degli adempimenti di cui al Patto Territoriale della Provincia di Rovigo, nel quale sono già previste forme di compensazione ambientale per un ammontare pari a 5,165 milioni di euro, il finanziamento o la contribuzione alla realizzazione di ulteriori opere di compensazione ambientale per un ammontare massimo di 1,350 milioni di euro a favore del Territorio;*

h) in continuità con gli obiettivi espressi nel Patto Territoriale e nello spirito di rinnovata collaborazione riflesso nel presente accordo (di seguito, **"Accordo"**) ed in particolare avuto riguardo agli impegni in tale ambito assunti da Consvipo e Provincia, ALNG intende altresì erogare a favore del Territorio misure di *"riequilibrio ambientale"* ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 239/2004 e forme di *"contributo allo sviluppo del Territorio"*, nella misura di cui al successivo articolo 3;

i) sia in relazione al suo ruolo istituzionale di rappresentanza territoriale e di Agenzia per lo sviluppo del Territorio, sia in relazione alle prescrizioni contenute nel Patto Territoriale

3



e nel Decreto VIA, le parti concordemente riconoscono la persistente legittimazione di Consvipo a percepire ed a gestire nell'interesse del Territorio le somme che ALNG intende erogare a favore del Territorio, ai sensi del presente Accordo, a titolo di "compensazione ambientale", "riequilibrio ambientale" e "contributo allo sviluppo del Territorio";

l) le parti intendono, quindi, procedere ad una nuova definizione dei reciproci rapporti relativamente alla realizzazione ed esercizio del Terminale ed all'attuazione del Patto Territoriale e in tale ambito, in particolare, disciplinare la tempistica, le condizioni e le modalità di erogazione delle forme di compensazione ambientale, di riequilibrio ambientale e di contribuzione allo sviluppo del Territorio di cui sopra, con ciò sostituendo il Protocollo Aggiuntivo, che si intende pertanto improduttivo di effetti e definitivamente superato dal presente Accordo;

m) in data 4 febbraio 2008 il Tavolo provinciale per lo Sviluppo e l'Economia previsto dal Patto Territoriale ha unanimemente approvato il testo dell'Accordo dando mandato ai presidenti di Provincia e Consvipo per la conclusione della trattativa relativa ai punti ancora in discussione con ALNG ed Edison e la firma del documento finale;

n) ALNG ha già svolto autonomamente una serie di azioni a favore del Territorio, quali le varie sponsorizzazioni erogate per iniziative culturali, sportive e ricreative, per complessivi euro 700.000,00 (settecentomila/00) circa;

o) l'utilizzo della risorsa energetica costituita dal gas naturale, ancorché attraverso l'approvvigionamento con la modalità dei rigassificatori, rappresenta un'opzione ritenuta strategica per l'economia nazionale e, in tale ambito la realizzazione del Terminale rappresenta una notevole occasione per lo sviluppo dell'area polesana, in linea con gli obiettivi di crescita produttiva ecocompatibile e di incremento dell'occupazione, nonché un'opera di notevole valore tecnologico idonea a comportare una maggiore

lep
[Signature]
[Signature]
[Signature]



qualificazione del sistema produttivo polesano;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo ed hanno valore di patto.

Art. 2

Oggetto dell'accordo

2.1. Parti dell'Accordo

L'Accordo disciplina i reciproci rapporti fra Edison e ALNG, da un lato, e Consvipo – che sottoscrive l'Accordo anche in qualità di “soggetto attuatore” del Patto Territoriale e, come tale, in rappresentanza di tutti i soggetti che sottoscrissero il medesimo in data 26 marzo 1999 ed i successivi atti integrativi – e la Provincia – che si impegna a sostenere l'azione di Consvipo, anche ai sensi della delibera del Consiglio Provinciale n. 3/3238 del 13 febbraio 2007 – dall'altro lato.

Edison sottoscrive l'Accordo per accettazione delle previsioni contenute negli articoli 1, 2, 5, 6 e 11 e, per quanto di competenza, degli articoli 8 e 10.

2.2. Carattere sostitutivo dell'Accordo

Il Protocollo Aggiuntivo si intende consensualmente risolto ed integralmente sostituito ad ogni effetto dall'Accordo, che costituisce, pertanto, nuovo atto attuativo degli adempimenti del Patto Territoriale.

Le parti si danno dunque atto di null'altro avere a pretendere reciprocamente salvo quanto previsto nell'Accordo e, specificamente, di null'altro avere a pretendere reciprocamente relativamente al Patto territoriale ed al Protocollo Aggiuntivo a titolo di “compensazione ambientale” e/o “riequilibrio ambientale” e/o “contributo allo sviluppo del Territorio” e, comunque, a qualsiasi titolo, ragione, azione od eccezione ad essi

lep *ISM* *5*



correlati, connessi o comunque da essi dipendenti.

Art. 3

Compensazione ambientale, riequilibrio ambientale e contributo allo sviluppo del Territorio: impegni di ALNG e Consvipo

3.1. Importo complessivo

3.1.1. ALNG si impegna a corrispondere a Consvipo, secondo le scadenze, modalità e condizioni indicate nel successivo art. 3.2., l'importo complessivo di € **12.100.000,00 (dodicimilioniecentomila/00 euro)** a titolo di:

- a) "*compensazione ambientale*", ai sensi del Decreto VIA, quanto all'importo di euro 6.515.000,00 (seimilionicinquecentoquindicimila/00) di cui in premesse f) e g);
- b) "*riequilibrio ambientale*", ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 239/2004, quanto all'importo di euro 585.000,00 (cinquecentottantacinquemila/00) di cui in premessa h);
- c) "*contributo allo sviluppo del Territorio*" determinato liberamente tra le parti a fronte degli impegni di collaborazione e sostegno all'iniziativa prestati da Consvipo e Provincia ai sensi del presente Accordo, quanto all'importo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di cui in premessa h).

3.1.2. Consvipo si impegna ad utilizzare e a distribuire il suddetto importo per gli scopi e con le modalità di cui al successivo articolo 3.3.

3.1.3. Le parti si danno espressamente atto che la somma di cui al precedente articolo 3.1.1.b) è destinata, quanto ad euro 174.990,00 (centosettantaquattromila novecentonovanta/00), al Comune di Loreo e, quanto ad euro 410.010,00 (quattrocentodiecimiladieci/00) al Comune di Porto Viro, a titolo di "riequilibrio ambientale" per l'attraversamento dei rispettivi territori da parte del gasdotto; a tal fine, Consvipo si impegna a stipulare apposite convenzioni con ciascuno dei Comuni sopra citati entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, e a darne immediata notizia a ALNG.

6



3.2. Scadenze, modalità e condizioni di erogazione dell'importo complessivo

Le somme di cui al precedente art. 3.1. verranno erogate al Consvipo, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato da Consvipo stesso con congruo anticipo, alle seguenti scadenze e condizioni:

(i) euro 2.965.000,00 (duemilioninovecentosessantacinquemila/00) entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo;

(ii) euro 174.990,00 (centosettantaquattromilanovecentonovanta/00) ed euro 410.010,00 (quattrocentodiecimiladieci/00) entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta notifica a ALNG della stipula, rispettivamente, con il Comune di Loreo e con il Comune di Porto Viro, delle convenzioni di cui al precedente articolo 3.1.3;

(iii) euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) entro 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione dell' Accordo;

(iv) euro 1.350.000,00 (unmilionetrecentocinquantamila/00) entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in esercizio commerciale del Terminale, per tale intendendosi la data di prima immissione di GNL rigassificato, tramite il Terminale, nel metanodotto corrente tra il Terminale e la stazione di misura di Cavarzere, per la vendita sul mercato, e comunque non oltre 16 (sedici) mesi dalla stipula del presente Accordo;

(v) euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) subordinatamente al verificarsi della condizione rappresentata dalla messa in esercizio commerciale del Terminale. Tale somma verrà corrisposta in 5 (cinque) rate annuali di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) cadauna; di tali rate, la prima sarà versata entro 12 (dodici) mesi dalla messa in esercizio commerciale del Terminale e le successive con cadenza annuale rispetto alla data di pagamento della prima.

7



3.3. Fondo e modalità di gestione

Le somme di cui al precedente articolo 3.1. verranno allocate in un apposito fondo all'uopo predisposto dal Consvipo, che ne curerà la gestione per i seguenti scopi e con le seguenti modalità:

(i) la somma di euro 585.000,00 (cinquecentottantacinquemila/00), di cui al precedente articolo 3.1.1.(b), sarà corrisposta da Consvipo al Comune di Loreo, quanto ad euro 174.990,00 (centosettantaquattromilanovecentonovanta/00) e al Comune di Porto Viro, quanto euro 410.010,00 (quattrocentodiecimiladieci/00), entro 15 (quindici) giorni dalla corresponsione dei predetti importi da parte di ALNG al Consvipo, ai sensi del precedente articolo 3.2.(ii);

(ii) le somme di cui ai precedenti articoli 3.1.1.(a) e 3.1.1.(c), complessivamente pari ad euro 11.515.000,00 (undicimilionicinquecentoquindicimila/00), saranno ripartite dal Consvipo come di seguito indicato:

A. Euro 1.489.990,00 (unmilionequattrocentottantanovemilanovecentonovanta/00) per il co-finanziamento di progetti presentati direttamente dal Comune di Porto Viro;

B. Euro 425.010,00 (quattrocentoventicinquemiladieci/00) per il co-finanziamento di progetti presentati direttamente dal Comune di Loreo;

C. Euro 9.600.000,00 (novemilioneisecentomila/00) per il co-finanziamento di progetti volti alla promozione ed allo sviluppo economico e sociale del territorio che si individua nell'area del delta del Po Veneto (e precisamente nel territorio di Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Viro, Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po) con particolare riguardo a Porto Viro.

In questo ambito:

- a. Euro 2.450.000,00 (duemilionequattrocentocinquantamila/00) saranno riservati al co-finanziamento di progetti riguardanti il settore della "pesca professionale".
- b. Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) saranno riservati all'Ente Parco del Delta del Po Veneto, per il co-finanziamento di progetti presentati direttamente dallo stesso Ente Parco;

8



- c. Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) saranno riservati al Consvipo stesso per la realizzazione di progetti sull'intero territorio polesano destinati allo sviluppo economico e sociale del Polesine, alla promozione del territorio, all'animazione economica, all'innovazione, alla semplificazione ed al miglioramento dei servizi della Pubblica Amministrazione Locale. Tale quota verrà integrata annualmente dagli eventuali interessi attivi che maturassero nella gestione del fondo succitato.
- d. Euro 1.000.000,00 (unmilione) saranno riservati a progetti a sostegno delle politiche sociali (welfare).

3.4. Rapporto annuale

Il Consvipo si impegna a fornire ad ALNG, entro il 31 marzo di ciascun anno e fino alla completa erogazione delle somme di cui al precedente articolo 3.3.(ii), un rapporto scritto avente ad oggetto la descrizione delle modalità di impiego di tali somme nell'anno precedente.

3.5. Co-finanziamento dei progetti

Il co-finanziamento dei progetti di cui al precedente articolo 3.3 (ii) sarà riservato prioritariamente :

- ad iniziative che abbiano già ottenuto il sostegno finanziario dell'Unione Europea e/o dello Stato e/o della Regione del Veneto, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di finanziamenti pubblici;
- ad iniziative che rivestano carattere strategico e di sistema.

Unitamente alle menzioni obbligatorie previste per i contributi comunitari statali e regionali, in tutti gli atti dei progetti beneficiari dei co-finanziamenti di cui al presente articolo 3.5. dovranno essere espressamente citati ALNG e Consvipo.

3.6. Valutazione dei progetti

La valutazione dei progetti da ammettere al finanziamento a valere sulle somme di cui al



precedente articolo 3.3.(ii) lettera C, sarà deliberata dal Consiglio d'Amministrazione del Consvipo, previa acquisizione del parere della Cabina di Regia dell'Intesa Programmatica d'Area (I.P.A.) sottoscritta in data 22 dicembre 2004 ed approvata con DGRV n°3517 del 6 novembre 2007 nella composizione integrata dai Rappresentanti dei Comuni superiori ai 10.000 abitanti e dell'Ente Parco Delta del Po.

I progetti presentati dai Comuni di Loreo e Porto Viro a valere sulle somme di cui al precedente articolo 3.3.(ii) lettere A e B, saranno esaminati unicamente dal Consiglio di Amministrazione del Consvipo.

Il Consvipo si impegna a non utilizzare i fondi erogati da ALNG ai sensi del presente Accordo per il finanziamento di progetti che possano essere di pregiudizio e/o si pongano in concorrenza con l'attività di ALNG e/o dei suoi soci.

Art. 4

Ulteriori Dichiarazioni e Impegni di ALNG

4.1. Dati relativi al monitoraggio ambientale

4.1.1. ALNG si impegna a mettere a disposizione dell'Area Ambiente della Provincia con la stessa frequenza prevista per la trasmissione agli enti competenti, ovvero con periodicità da stabilirsi di comune accordo tra le parti, i dati relativi al monitoraggio ambientale rilevati in accordo alle prescrizioni contenute nei Decreti VIA relativi alla realizzazione del Terminale e che prevedono il controllo e la supervisione di ARPAV ed ICRAM; ciò al fine esclusivo di assicurare una maggiore conoscenza del Territorio e della sua evoluzione e senza che ciò comporti una modificazione o aggravio dei processi autorizzativi. I dati di cui sopra saranno depositati presso l'ARPAV di Rovigo o presso altro soggetto pubblico o privato concordato fra le parti, che sia certificato ISO 9000 e sia abilitato alla funzione, che provvederà a trasmetterli all'Area Ambiente della Provincia.

4.1.2. ALNG si impegna, altresì, a mettere a disposizione dell'Area Ambiente della



Provincia, attraverso il Consvipo, per i 5 anni successivi alla messa in esercizio commerciale del Terminale, un rapporto annuale con una presentazione sintetica dei dati di cui sopra, sia in forma digitale che attraverso un congruo numero di copie cartacee.

Art. 4.2. Sviluppo business e manodopera locale

ALNG si impegna a favorire incontri e relazioni per esplorare opportunità di business tra gli operatori del Territorio ed il Qatar ed a favorire lo sviluppo dell'occupazione di manodopera locale, sostenendo, in collaborazione con le Organizzazioni Sindacali ed il Consvipo, opportunità di formazione nell'ambito del business del Gas Naturale Liquefatto.

Art. 4.3. Cooperazione con il settore della Pesca

ALNG si dichiara disponibile a sviluppare con il movimento cooperativo della Pesca presente nel Territorio - con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni competenti e di CONSVIPO per quanto attiene all'esecuzione del presente Accordo -, secondo modalità, condizioni e termini da definirsi con gli stessi, forme di collaborazione, con riferimento alla attività ordinaria di ALNG, nell'ambito del ripopolamento e monitoraggio ittico e della sicurezza della navigazione, nel pieno rispetto dell'ambiente marittimo e degli equilibri socio-economici del Territorio.

Art. 5

Fornitura di gas metano al Territorio

Fermo restando che ALNG non è operante nel settore della vendita del gas, Edison si dichiara disponibile, ed il Consvipo e la Provincia ne prendono atto, a fornire il gas metano agli utenti finali presenti nel Territorio a condizioni di mercato competitive e con contratti di lungo termine, il tutto secondo modalità, termini, condizioni e quantitativi da definirsi.



Art. 6

Dichiarazioni e Impegni di Consvipo e Provincia

6.1. Tavolo Permanente

Consvipo e Provincia, nel pieno rispetto dei propri compiti istituzionali e della normativa vigente, si impegnano ad attivare fin da subito con Edison e ALNG un tavolo permanente di confronto e collaborazione al fine di affrontare tutte le problematiche, anche autorizzatorie, di qualsiasi tipo e livello, inerenti l'ultimazione dei lavori di realizzazione del Terminale e la messa in esercizio commerciale del medesimo, promuovendo il massimo coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici presenti nel Territorio e adoperandosi con il massimo impegno affinché l'obiettivo della messa in esercizio commerciale del Terminale sia conseguito nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il mese di dicembre 2008.

6.2. Supporto all'attività di costruzione ed esercizio del Terminale

Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo e della realizzazione e/o gestione del Terminale e nello spirito di mutua collaborazione cui le parti intendono improntare i reciproci rapporti, Consvipo e Provincia si impegnano a supportare, per quanto di competenza, l'attività di costruzione ed esercizio del Terminale, nonché a prevenire e dirimere eventuali contestazioni e/o vertenze e/o dispute interne che dovessero insorgere tra i soggetti rappresentati dal Consvipo ai sensi del precedente art. 2.1., tra detti soggetti e Consvipo e/o Provincia, nonché tra detti soggetti e ALNG e/o Edison in relazione all'oggetto del presente Accordo ed alla realizzazione del Terminale.

6.3. Rinuncia ai giudizi

Con la sottoscrizione dell'Accordo:

1. Consvipo rinuncia a tutti i giudizi pendenti e, in generale, ad ogni azione in essere contro ALNG, Edison e gli altri soci di ALNG (inclusa la causa pendente innanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 3021/07, avente per oggetto l'impugnazione della sentenza TAR Veneto n. 2009/2006), impegnandosi a formalizzare entro 10



(dieci) giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, presso gli organi giurisdizionali competenti, i necessari atti di rinuncia secondo le formalità di legge. Quanto sopra fermo restando la validità e l'efficacia del Patto Territoriale.

2. Consvipo e Provincia rinunciano ad attivare contenziosi e a far valere nei confronti di ALNG, di Edison e degli altri soci di ALNG diritti, pretese e/o domande relativamente a situazioni giuridiche in atto al momento della sottoscrizione dell'Accordo e comunque ad ogni domanda e/o pretesa attinenti o connessi alla costruzione ed esercizio del Terminale e della relativa condotta di collegamento con la Rete Nazionale dei gasdotti.
3. ALNG si impegna nei confronti della Provincia a rinunciare ad avanzare richieste di risarcimento dei danni subiti, ivi incluse le spese legali, con riferimento ai giudizi pendenti alla data di sottoscrizione del presente Accordo.
4. con le rinuncie ai giudizi, le relative spese si intendono interamente compensate fra le parti.

6.4. Eventuali pretese di terzi

Consvipo dichiara che l'utilizzo ed il riparto degli importi corrisposti da ALNG a titolo di "compensazione ambientale", "riequilibrio ambientale" e "contributo allo sviluppo del Territorio" ai sensi del presente Accordo verranno effettuati in conformità a quanto previsto nel medesimo e, comunque, secondo criteri oggettivi e trasparenti.

In considerazione del ruolo di rappresentanza di Consvipo, di cui alla lettera i) delle Premesse, ogni eventuale richiesta da parte di soggetti rappresentati da Consvipo ai sensi del precedente articolo 2.1 di somme a titolo di "compensazione ambientale" e/o "riequilibrio ambientale" e/o "contributo allo sviluppo del Territorio" sarà pertanto esaminata ed eventualmente evasa da Consvipo, dandosi le parti sin da ora espressamente atto che nessuno dei soggetti rappresentati da Consvipo ai sensi dell'articolo 2.1. del presente Accordo avrà alcun titolo o legittimazione a pretendere alcunché da ALNG e/o Edison in relazione a tutti o parte degli importi oggetto del presente Accordo.



Consvipo si impegna, pertanto, a mantenere indenni ALNG e/o Edison da qualsiasi responsabilità, costo od onere, ivi incluse ragionevoli spese legali, che possa derivare a carico di ALNG e/o Edison da richieste e/o contestazioni e/o pretese di soggetti rappresentati da CONSVIPO nel presente Accordo relative alla "compensazione ambientale" e/o al "riequilibrio ambientale" e/o al "contributo allo sviluppo del Territorio" nonché relative al Patto Territoriale e al Protocollo Aggiuntivo oggi risolto ed integralmente superato dal presente Accordo.

Resta, peraltro, inteso che il termine "ragionevoli" di cui sopra è da intendersi riferito all'addebito di costi legali calcolati secondo i principi generali di equità, congruità ed equilibrio, fermo restando che, in ogni caso, i costi legali addebitabili a Consvipo ai sensi del presente articolo 6 non potranno superare l'importo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per singola controversia.

Art. 7

Inadempimento – Adempimento tardivo

7.1. Sospensione dei pagamenti

Qualora Consvipo e/o Provincia si rendessero inadempienti anche ad uno soltanto degli obblighi di cui al precedente articolo 6, e tale inadempienza venisse contestata per iscritto da ALNG, le parti esperiranno il tentativo di bonaria definizione della controversia di cui al successivo articolo 10.

In caso di fallimento del tentativo di cui sopra entro il termine indicato nel suddetto articolo 10, e di conseguente instaurazione di un procedimento giudiziale tra le parti, ALNG avrà diritto di sospendere immediatamente i pagamenti di cui al precedente articolo 3 fino all'emissione, nell'ambito del relativo procedimento, di una sentenza passata in giudicato o altro provvedimento equipollente di natura definitiva.

7.2. Ritardato pagamento



ALNG si impegna a corrispondere al CONSVIPO, in caso di eventuale ritardo nei pagamenti di cui al precedente articolo 3.2., gli interessi calcolati secondo l'indice Euribor a 3 mesi, maggiorati del 30% sulle somme dovute, per ogni giorno di ritardo.

Art. 8

Responsabilità ex D.Lgs. 231/2001

Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, di quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare ALNG ed Edison, per quanto di propria competenza, dichiarano, e Consvipo e Provincia ne prendono atto ad ogni effetto, di avere adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti nonché di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le parti concordano che la commissione di atti e fatti incompatibili con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 derivanti dall'esecuzione dell'Accordo o comunque ad esse connesse e relative, costituisce grave inadempimento con diritto in tal caso, per ciascuna delle parti, di risolvere l'Accordo.

Art. 9

Disposizioni fiscali

Gli ammontari indicati nel precedente articolo 3.1 dell'Accordo saranno soggetti alle seguenti disposizioni fiscali:

- a) con riferimento all'importo di euro 6.515.000,00 (seimilionicinquecentoquindicimila/00), corrisposto a titolo di "compensazione ambientale" ai sensi del Decreto VIA, l'Accordo ha natura dichiarativa e pertanto sarà assoggettato ad imposta di Registro con aliquota 1% ex articolo 3, Tariffa Parte Prima, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;



- b) con riferimento all'importo di euro 585.000,00 (cinquecentottantacinquemila/00), corrisposto a titolo di "riequilibrio ambientale" ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 239/2004, l'Accordo ha natura costitutiva e pertanto sarà assoggettato ad imposta di Registro con aliquota 3% ex articolo 9, Tariffa Parte Prima, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
- c) con riferimento all'importo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), corrisposto a titolo di "contributo allo sviluppo del Territorio" determinato liberamente tra le parti a fronte degli impegni di collaborazione e sostegno all'iniziativa prestati da Consvipo e Provincia ai sensi del presente Accordo, l'Accordo ha natura costitutiva e pertanto sarà assoggettato ad imposta di Registro con aliquota 3% ex articolo 9, Tariffa Parte Prima, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta di Registro di cui al presente Accordo è esclusivamente a carico di ALNG, che si obbliga a versare l'imposta all'Agenzia delle Entrate.

Art. 10

Risoluzione delle controversie e Foro esclusivo

Le parti si impegnano a fare quanto possibile per risolvere in via amichevole qualunque eventuale controversia derivante dall'interpretazione e applicazione dell'Accordo. Eventuali controversie non risolte per via amichevole tra le Parti entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del tentativo di bonaria definizione delle stesse saranno devolute in via esclusiva al Foro di Brescia.

Art. 11

Prevalenza dell'Accordo

Fermo restando che il Protocollo Aggiuntivo si intende consensualmente risolto ed integralmente sostituito ad ogni effetto dal presente Accordo, che costituisce nuovo atto attuativo degli adempimenti del Patto Territoriale, le parti si danno reciprocamente atto e convengono che in caso di contrasto e/o incompatibilità tra il contenuto del presente



Accordo ed il contenuto del Patto Territoriale, come successivamente eventualmente integrato e/o modificato, prevarrà a tutti gli effetti il presente Accordo.

Rovigo, 20 febbraio 2008

Consorzio per lo sviluppo del Polesine

(Giovanni Franchi)

Terminale GNL Adriatico S.r.l.

(Douglas Scott Miller)



Provincia di Rovigo

(Federico Saccardin)

Edison S.p.A.

(Pietro Cavanna)

AGENZIA DI ENTRATE PROVINCIALE
UFFICIO DI ROVIGO
Registrato il 07 MAR 2008
al n. 210 Serie 3

Liquidati € 232.720,64
ZERO IL PRESENTE
IV ORIGINALE
Assente Malusa
IL CAPO AREA SERVIZI
Paolo Malusa

